

Premesse

Il presente documento è in vigore da dicembre 2022

1. Generalità

Salvo che per i Beni o i Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto sia stato stipulato un separato e specifico contratto con Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. o Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. o Bidachem S.p.A. (di seguito "Acquirente" o "BI"), si applicheranno le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito, le "Condizioni Generali"). Per maggior chiarezza si precisa che le presenti Condizioni Generali non si applicheranno ai rapporti contrattuali aventi ad oggetto: i) servizi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del D. Lgs. 81/2008 in quanto comportano lo svolgimento di attività di natura diversa dalle prestazioni intellettuali e la presenza stabile di addetti del Fornitore presso la sede dell'Acquirente, quali ad esempio la manutenzione di impianti ed immobili, ii) eventi e corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), iii) le consulenze scientifiche e/o le prestazioni che implicano incarichi a pubblici dipendenti ai sensi del D. Lgs. 165/2001, iv) gli studi clinici ed osservazionali, v) i contratti di ricerca, e vi) le borse di studio.

Nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di vendita del Fornitore, quest'ultimo concorda che l'accettazione dell'Ordine di Acquisto di BI costituisce: a) rinuncia espressa alle proprie condizioni di vendita, e b) accettazione delle presenti Condizioni Generali.

2. Definizioni

Per "Accordo" o "Contratto" significa le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Offerta del Fornitore e all'Ordine di Acquisto e la Conferma d'Ordine, ove esistente, nonché gli eventuali accordi modificativi e/o aggiuntivi pattuiti successivamente per iscritto tra le Parti in conformità alle presenti Condizioni Generali.

Per "Acquirente" si intende la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e/o la società Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. e/o la società Bidachem S.p.A., che a seconda dei casi effettua un Ordine per acquistare Beni ovvero per procurarsi Servizi dal Fornitore.

Per "Beni" si intendono i beni mobili indicati nell'Ordine di Acquisto di BI e nella Documentazione Tecnica (ove presente).

Per "Bene/Servizio soggetto a restrizione" si intende qualsiasi Bene/Servizio soggetto a Restrizioni al commercio in base a tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

Per "Condizioni Generali di Acquisto" o "Condizioni Generali" significa le presenti condizioni generali.

Per "Documentazione Tecnica" si intende ogni specifica tecnica, istruzione, disegno, rappresentazione grafica o progetto a cui i Beni o i Servizi devono essere conformi, quali intesi e approvati per iscritto da entrambe le Parti.

Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica o l'ente che fornisce i Beni e/o i Servizi.

Per "Ordine di Acquisto" o "Ordine" si intende l'Ordine sottoposto dall'Acquirente al Fornitore.

Per "Offerta del Fornitore" si intende l'offerta inviata dal Fornitore all'Acquirente.

Per "Ordine di Acquisto Accettato" si intende l'Ordine di Acquisto di BI, accettato dal Fornitore mediante comunicazione scritta o dando inizio all'esecuzione della prestazione.

Per "Parte / Parti" si intendono l'Acquirente o il Fornitore, o entrambi a seconda dei casi.

Per "Restrizioni al commercio" si intende ogni restrizione relativa alle transazioni commerciali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, necessità di richiedere permessi o effettuare notifiche, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.

Per "Sanctioned party list" si intende una lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi.

Per "Servizi" si intendono i servizi descritti nell'Ordine di Acquisto di BI e nella Documentazione Tecnica (ove presente).

Per "Transazione" si intende ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, divulgazione, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.

3. Documenti Contrattuali e Ordine di Priorità

3.1. Il Contratto si perfeziona con l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Acquisto di BI. L'accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore dovrà essere inviata con le modalità e all'indirizzo indicati nell'Ordine di Acquisto stesso. Tuttavia, qualunque altra modalità di accettazione dell'Ordine, anche per fatti concludenti, quali ad esempio la spedizione dei Beni all'Acquirente, costituirà accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

3.2. Eventuali contro-offerte da parte del Fornitore devono considerarsi respinte, salvo espressa conferma scritta di BI attraverso l'invio di una modifica dell'Ordine d'Acquisto.

3.3. In caso di conflitto fra le presenti Condizioni Generali, l'Offerta del Fornitore, l'Ordine d'Acquisto e la Documentazione Tecnica (ove presente), tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente:

- le presenti Condizioni Generali;
- l'Ordine di BI;
- Offerta dell'Appaltatore.
- Documentazione Tecnica (ove presente).

3.4. Le Fatture Elettroniche, emesse secondo la normativa vigente, riportanti il numero d'Ordine e il codice destinatario ZS100U1 dovranno essere intestate all'Acquirente. In caso di soggetti non obbligati all'emissione della Fattura Elettronica in formato XML, le fatture dovranno essere inviate in formato PDF alla email: PDF-invoices.it@boehringer-ingelheim.com.

Ogni email dovrà contenere una sola fattura in formato PDF. Le stesse saranno saldate solo dopo l'avvenuto controllo di Beni e/o la verifica della corretta esecuzione dei Servizi, anche tramite il collaudo dei Beni (ove richiesto nell'Ordine).

4. Specifiche tecniche e rispetto delle procedure

4.1. Fermo quanto previsto all'art. 12, consapevole della natura dell'attività produttiva di BI, nonché della fondamentale importanza per BI del buon funzionamento dello stabilimento e/o degli uffici, il Fornitore si impegna a fornire Beni o Servizi di prima qualità, e più precisamente Beni o Servizi (descritti nell'Ordine d'Acquisto) che siano

- (i) strettamente conformi con la qualità e le specifiche tecniche dettagliate nell'Ordine d'Acquisto e/o nella relativa Documentazione Tecnica (ove presente) e a tutti gli altri requisiti/documenti tecnici, come concordati per iscritto tra le Parti, in quanto previsti, richiamati o allegati all'Ordine, o alla relativa Offerta del Fornitore richiamata nell'Ordine;
- (ii) idonei all'uso al quale sono destinati presso BI (detto uso come indicato nelle specifiche di Prodotto o comunque desumibile dalla natura dei Prodotti e/o dalle attività svolte da BI); nonché
- (iii) conformi alle norme tecniche, di sicurezza e tutela ambientale, tanto nazionali che comunitarie, che abbiano comunque natura obbligatoria, oltre che alle disposizioni di leggi e regolamentari in vigore nel Paese in cui i Beni sono prodotti ed in quello in cui sono consegnati, o in cui i Servizi sono prestati, con riferimento a tutte le norme in tema di fabbricazione, confezionamento, imballaggio, sicurezza, tutela del consumatore, rispetto dell'ambiente.

Se il Fornitore è il produttore dei Beni dovrà altresì eseguirne la fabbricazione a regola d'arte, secondo lo stato generale dell'arte e della scienza.

4.2. Il Fornitore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze ed abilitazioni richieste dalla legge applicabile per produrre e/o fornire i Beni od i Servizi.

4.3. Se il Fornitore è responsabile dell'installazione e/o dei collaudi dei Beni, o di parti di essi, presso lo stabilimento o gli uffici di BI, nel corso delle predette attività dovrà osservare la normativa regolamentare applicabile, ivi espressamente incluse tutte le norme applicabili in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, i regolamenti e le norme di buona tecnica emesse dagli organismi a ciò preposti (ISO, CEN, CENELEC, UNI, EN, eccetera), nonché le Procedure Interne (SOP) di BI, eventualmente fornite da medesimo prima dell'inizio delle attività presso lo stabilimento o gli uffici. In caso di eventuali modifiche alle specifiche tecniche o procedure standard previamente concordate tra le Parti, ove tali modifiche non siano richieste da BI, il Fornitore dovrà informare BI prima della consegna dei Beni, e BI potrà, a sua discrezione, confermare l'acquisto o recedere liberamente, senza ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a suo carico, fatto salvo il risarcimento del danno.

4.4. Il Fornitore non può cedere ovvero sub-appaltare a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto ~~a terzi~~ senza il previo consenso scritto di BI. In caso di sub-appalto autorizzato, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'esatto adempimento da parte del Fornitore a tutte le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva dei subappaltatori, e a ogni altra norma applicabile in materia, nonché alla produzione, da parte del subappaltatore, di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme, anche in materia previdenziale ed antinfortunistica.

Il Fornitore mantiene la proprietà e la detenzione degli eventuali rifiuti da esso prodotti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, ed è tenuto ad osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di rifiuti, sostenendo i relativi costi di rimozione e smaltimento. Ove ne sia richiesto da BI, il Fornitore dovrà dimostrare, tramite l'esibizione dei formulari e dei registri di carico e scarico, l'ottemperanza rispetto a quanto previsto dalla suddetta normativa.

5. Proprietà Intellettuale e Obbligo di Riservatezza

5.1. Il Fornitore garantisce che la fornitura dei Beni e/o dei Servizi all'Acquirente non viola nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

5.2. Il Fornitore prende atto che all'Acquirente spetta la proprietà della Documentazione Tecnica (ove presente) e del risultato dell'attività svolta dal Fornitore accettata dall'Acquirente, e che lo stesso è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Fornitore possa esser venuto a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, o comunque in connessione con lo stesso (le "Informazioni Riservate").

5.3. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall'esecuzione del Contratto, anche dopo la sua scadenza o cessazione. Il Fornitore si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, e dei terzi che abbiano necessità di accesso alle Informazioni Riservate nello svolgimento delle loro mansioni, restando solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. Alla cessazione del Contratto il Fornitore si impegna inoltre a restituire prontamente all'Acquirente - ovvero a distruggere - su richiesta dello stesso tutte le Informazioni Riservate. I predetti vincoli di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per ordine dell'autorità giudiziaria.

5.4. In caso di trasmissione delle Informazioni Riservate tra Fornitore e Acquirente via posta elettronica, il Fornitore si impegna ad utilizzare il sistema di crittografia previsto dalle procedure del Gruppo Boehringer Ingelheim, avvalendosi dell'apposito applicativo disponibile al seguente indirizzo: <http://guides.boehringer-ingelheim.com>.

5.5. Qualora il Fornitore intenda rendere pubbliche informazioni, anche diverse dalle Informazioni Riservate, inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi con l'Acquirente, dovrà chiederne, di volta in volta, preventiva approvazione scritta all'Acquirente.

6. Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà (ove applicabile)

6.1. Il Fornitore provvederà al trasporto dei Beni all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto. Ove non diversamente disposto, i costi di trasporto sono a carico del Fornitore.

6.2. Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o della perdita dei Beni durante il trasporto, e comunque fino alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato al punto che precede. La proprietà dei Beni passerà all'Acquirente al momento della consegna della stessa all'indirizzo di consegna indicato nell'Ordine d'Acquisto.

6.3. I Beni dovranno essere imballati in modo da essere chiaramente identificabili. L'imballaggio dovrà essere adeguato al tipo di merce. In caso di merce pericolosa, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa ADR. Nessun addebito per l'imballaggio dei Beni potrà pertanto essere posto a carico di BI, ritenendosi il relativo costo compreso nel prezzo concordato per l'acquisto dei Beni. Eventuali contenitori ed imballaggi speciali forniti da BI resteranno di sua proprietà e potranno essere utilizzati dal Fornitore soltanto in conformità alla loro prevista destinazione.

6.4. I Servizi saranno prestati all'indirizzo indicato nell'Ordine d'Acquisto.

6.5. Salvo diversamente concordato, i Prodotti dovranno essere consegnati in conformità alla clausola "DDP" (Incoterms 2020) presso l'Acquirente all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto. Nel caso di sistemi e impianti tecnici, il trasferimento del rischio non potrà avvenire fino al completamento della corrispondente accettazione formale e test funzionale, e fino a quando la Società non avrà firmato per accettazione i relativi verbali di verifica/collaudato.

6.6. Il Fornitore deve garantire che tutti gli imballaggi e tutte le dichiarazioni (in conformità con eventuali requisiti di legge applicabili) sono tali da essere adatti ed adeguati al trasporto. Le Parti convengono che l'utilizzo di prodotti in legno (in particolare pallet) che sono stati trattati o che vengono in contatto con sostanze suscettibili ad avere un impatto negativo sulla qualità delle merci da fornire/lavorare (in particolare: conservanti fenolici aloogenati), è proibito lungo l'intera catena di fornitura. Il Fornitore è tenuto a imporre i rispettivi obblighi a favore di BI sui propri fornitori e/o sub-appaltatori approvati.

6.7. L'imposizione di obblighi di questo tipo non avrà alcun effetto sulla responsabilità del Fornitore nei confronti di BI. Salvo diversamente concordato, il Fornitore si munirà di adeguata copertura assicurativa per perdita, danneggiamento e/o furto dei Beni durante il trasporto. Nessun costo di assicurazione trasporto sarà a carico di BI.

7. Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi

7.1. Il Fornitore consegnerà i Beni ed eseguirà i Servizi nei termini indicati nell'Ordine d'Acquisto. Il Fornitore prende atto ed accetta che la tempestività nella consegna dei Beni e nella esecuzione dei Servizi è di fondamentale importanza, e che pertanto i tempi di consegna e i termini di esecuzione concordati e indicati nell'Ordine si intendono sempre come vincolanti ed essenziali nell'interesse di BI ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. e, rispetto ad essi, non sono ammesse consegne anticipate o ritardate, salvo che siano specificamente ed espressamente approvate per iscritto da BI.

7.2. Sarà obbligo del Fornitore accertarsi che la consegna dei Beni avvenga durante gli orari lavorativi di apertura dello stabilimento di BI o di quel diverso luogo di consegna indicato nell'Ordine. BI sarà pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per, e non sarà tenuta a sostenere, ad alcun titolo, eventuali extra costi derivanti dall'impossibilità della consegna dei Beni al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento e/o degli uffici dell'Acquirente e/o del luogo di consegna indicato nell'Ordine. Gli accordi relativi alla consegna dei Beni dovranno essere preventivamente presi con BI; ciò in particolare nell'ipotesi in cui dovesse essere necessaria una particolare organizzazione per le operazioni di scarico, ovvero nel caso in cui i Beni dovessero essere attesi a destinazione fuori dagli usuali orari di apertura degli uffici.

7.3. I Servizi richiesti dall'Acquirente, ove non diversamente disposto o comunque richiesto dalla natura del Servizio, dovranno essere svolti negli usuali orari di apertura degli uffici dell'Acquirente.

7.4. L'eventuale accettazione da parte dell'Acquirente di consegne tardive o difformi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, difformità nella quantità o qualità dei Beni) non comporterà e non potrà essere considerata come rinuncia da parte di BI ai propri diritti di risarcimento di danni o ad altri rimedi previsti dal Contratto e/o ai sensi di legge.

7.5. All'arrivo dei Beni al proprio stabilimento e/o ai propri uffici, BI dovrà verificare l'integrità e il numero o quantità dei colli e/o dei Beni. In caso di anomalie evidenti negli imballaggi o nella merce consegnata, BI dovrà firmare il documento di trasporto "con riserva di verifica" evidenziandone il motivo (es.: collo fortemente danneggiato o collo mancante) ed informare il Fornitore entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della merce.

7.6. La presa in consegna dei Beni, così come il suo eventuale utilizzo, non costituiscono accettazione del medesimo da parte di BI.

L'accettazione dei Beni è in ogni caso soggetta e subordinata all'ispezione dei beni da parte di BI, al fine di verificare la conformità dei Beni alle specifiche concordate, l'assenza di vizi e difetti, il buon funzionamento (se rilevante per la natura specifica dei Beni), la completezza e regolarità della fornitura dei Beni. BI dovrà dare notizia di qualsiasi difformità, vizio e difetto entro 90 (novanta) giorni dalla consegna dei Beni presso lo Stabilimento oppure, in caso di vizi e difetti occulti o malfunzionamento, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta.

7.7. Ove i Beni siano soggetti a collaudo/verifiche di buon funzionamento, l'accettazione dei Beni sarà in ogni caso soggetta e subordinata all'espletamento con esito positivo del collaudo/verifica dei Beni da parte del Fornitore, o terzo incaricato. Ove i Beni per loro natura siano soggetti a controlli di qualità (e.g. incoming tests ai sensi delle GMP) o a ispezioni e controlli più approfonditi sulle merci in entrata durante il corso ordinario delle normali procedure operative di BI, l'accettazione dei Beni sarà in ogni caso soggetta e subordinata all'espletamento dei predetti controlli da parte di BI al fine di verificarne la conformità alle specifiche di prodotto. Le Parti convengono che i predetti controlli dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla consegna dei Beni.

7.8. Se il Fornitore non provvede a fornire i Beni, o ad eseguire i Servizi, entro il termine specificato nell'Ordine d'Acquisto o nella relativa Offerta richiamata dall'Ordine, l'Acquirente potrà, fatto salvo ogni suo diritto di risolvere il Contratto ai sensi di legge, richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo dei Beni o Servizi interessati per ciascun giorno di calendario successivo alla data originariamente prevista per la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore. A scelta dell'Acquirente, detto ammontare sarà dedotto da eventuali futuri pagamenti, ovvero dovrà essere rimborsato dal Fornitore.

7.9. In caso di consegna dei Beni e/o esecuzione dei Servizi effettuata prima della data concordata, l'Acquirente si riserva il diritto di accettare ovvero di restituire i Beni o, a seconda dei casi, di rifiutare l'esecuzione anticipata dei Servizi, con eventuali spese a carico del Fornitore.

7.10. I Beni dovranno essere consegnati nei quantitativi indicati nell'Ordine. Salvo diverso accordo scritto tra l'Acquirente e il Fornitore, l'Acquirente non accetterà alcun margine di tolleranza relativo alla quantità dei Beni consegnati o dei Servizi prestati. Ove la quantità dei Prodotti consegnati sia eccedente rispetto a quella ordinata nell'Ordine, BI avrà il diritto di rifiutare, in tutto od in parte, la consegna dei Prodotti in eccedenza, con conseguente obbligo del Fornitore di provvedere (a proprie spese) all'immediato ritiro dei Beni rifiutati. Ove il Fornitore non provveda al ritiro dei predetti Beni entro 15 giorni dalla richiesta di ritiro da parte di BI, BI avrà il diritto di restituire i Beni al Fornitore, con costi e spese a carico del Fornitore. Ove la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore rispetto a quella riportata nell'Ordine, BI dovrà prontamente avvisare il Fornitore e il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva consegna dei quantitativi mancanti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi o quel diverso termine concordato per iscritto tra le Parti. In caso di ammanchi, BI avrà in ogni caso il diritto di procurarsi i beni da un terzo con addebito degli eventuali extra costi al Fornitore.

7.11. Fermo quanto previsto all'art. 7.6, quando al Fornitore è affidata l'installazione e il collaudo dei Prodotti, o di parti di essi, presso lo stabilimento e/o gli uffici di BI, le predette attività dovranno essere eseguite dal Fornitore nei termini rispettivamente concordati nell'Ordine o nell'Offerta del Fornitore richiamata nell'Ordine, o entro quei diversi termini successivamente concordati per iscritto tra le Parti.

7.12. Quando al Fornitore è affidata l'installazione e il collaudo/verifica dei Prodotti presso lo stabilimento e/o gli uffici di BI, la fornitura si considererà ultimata, quando (i) saranno effettuate con esito positivo tutte le operazioni di collaudo/verifica previste nei documenti tecnici allegati all'Ordine o nell'Offerta ivi richiamata; e (ii) verranno firmati per accettazione i verbali di collaudo/verifica da BI.

In ogni caso, la sottoscrizione per accettazione dei predetti verbali non libera il Fornitore e non impedisce a BI di pretendere successivamente dal Fornitore, ai sensi dell'art. 8, l'eliminazione dei vizi e delle difformità relative alle parti della fornitura già verificate e/o collaudate che non siano precedentemente emersi.

7.13. La consegna di beni che siano classificati ai sensi della vigente normativa come pericolosi per l'ambiente, la salute e/o la sicurezza (Regolamento CLP n. 1272/2008 CE e s.m.i. o Direttiva 67/548/CE e s.m.i.) dovrà essere necessariamente accompagnata dalla fornitura della Scheda dei Dati di Sicurezza come previsto dal Regolamento 1907/2006, come modificato dal Regolamento n. 453/2010 e s.m.i. Qualora il Fornitore consegnasse i beni in mancanza della relativa Scheda dei Dati di Sicurezza o con Scheda non conforme alla normativa vigente, l'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare i beni senza alcuna spesa a suo carico.

7.14. Il Fornitore, al quale spetta in via esclusiva la direzione, il controllo e la supervisione del proprio personale, dovrà garantire che il personale che renderà le prestazioni nell'esecuzione dei singoli Servizi affidatigli, sia sempre presente in numero adeguato per eseguire a regola d'arte le prestazioni contrattuali. In caso d'indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, di una delle persone adibite ai Servizi, il Fornitore dovrà assicurare la continuità delle prestazioni contrattuali. Qualora, invece, i Servizi venissero interrotti, l'Acquirente sarà autorizzato a sospendere immediatamente i pagamenti ed a chiedere, a titolo di penale, il pagamento del 5% del prezzo del Contratto, moltiplicato per ogni giorno di interruzione del servizio fino ad un massimo di dieci giorni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Trascorso detto termine senza che i Servizi siano stati regolarmente ripresi, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

7.15. In caso di sostituzione dei dipendenti del Fornitore che rendono i Servizi, questi dovrà darne comunicazione all'Acquirente immediatamente all'atto dell'avvicendamento, salvo che ciò non sia oggettivamente impossibile per motivi indipendenti dalla volontà del Fornitore, al fine di permettere all'Acquirente di attivare tutte le procedure interne connesse ai permessi di accesso e sicurezza. In tal caso, la comunicazione dovrà essere data non appena la Controparte venga a conoscenza della necessità che determina la sostituzione. In nessun caso la sostituzione del personale originariamente adibito ai Servizi comporterà costi aggiuntivi per l'Acquirente.

7.16. Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale impiegato ai fini dell'adempimento del presente accordo è alle sue dipendenze e che, per lo stesso personale, sono regolarmente versati i contributi di legge. Sarà inoltre cura del Fornitore trasmettere all'Acquirente un documento dal quale risultino le generalità e la qualifica professionale posseduta dalle persone che prestano i Servizi. Il predetto documento dovrà essere consegnato al Responsabile dell'Acquirente prima dell'avvio dei Servizi.

7.17. In nessun caso il personale del Fornitore sarà integrato nell'organizzazione dell'Acquirente, né avrà luogo alcuna fattispecie di rapporto diretto. Il Fornitore nominerà un proprio referente con funzioni di Coordinatore, il quale potrà effettuare e ricevere tutte le comunicazioni relative alle attività previste dal presente contratto. Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto. L'inosservanza di quanto sopra da parte del Fornitore darà luogo ad inadempimento contrattuale per fatto e colpa dello stesso.

7.18. Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché dalla normativa applicabile in genere.

8. Termini di Pagamento

8.1. Il Fornitore emetterà, dopo la Data di Consegna, fattura per il Prezzo (o, in caso di consegna in più *tranches*, per parte di esso come applicabile a ciascuna di tali *tranches*).

8.2. Ogni fattura (se non diversamente specificato nell'Ordine d'Acquisto o in altro documento scritto dell'Acquirente) sarà in Euro e indicherà in modo chiaro il numero dell'Ordine di Acquisto, tutti i dati richiesti dalla legge ed ogni altra informazione necessaria all'Acquirente per la richiesta di quest'ultimo del rimborso dell'IVA.

8.3. Subordinatamente ai diritti dell'Acquirente ai sensi dell'Articolo 8.5 e fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo ai sensi del Contratto, l'Acquirente, a meno che non sia stata concordata una diversa data per il pagamento, effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni data fattura (D.F), purché il Fornitore abbia adempiuto alle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto.

8.4. Ove non diversamente disposto, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie previamente indicate dal Fornitore per iscritto.

8.5. L'Acquirente avrà diritto (fatto salvo ogni altro diritto che lo stesso possa vantare) a compensare ogni importo dovutogli in qualsiasi momento dal Fornitore con eventuali importi dovuti al Fornitore per Beni o Servizi ai sensi del Contratto.

8.6. L'eventuale avvenuto pagamento dei Prodotti da parte di BI non pregiudicherà in alcun modo il diritto di BI di rigettare i Prodotti ai sensi dell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali, né il diritto di BI al risarcimento degli eventuali danni subiti.

9. Assicurazioni

9.1 Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori nell'espletamento dell'attività da essi svolta e risponde di tutti i danni che essi possano subire durante la stessa.

9.2 Il Fornitore è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile e generale e di responsabilità da prodotto, a proprio costo e spesa e per l'intera durata del contratto stipulato con l'Acquirente e la somma assicurata dovrà essere quella di mercato e adeguata al rischio, e in ogni caso:

- a) non inferiore alla somma di euro 3 milioni per RCT per sinistro e 2,5 milioni di euro per RCO per persona infortunata (compreso la copertura dei danni indiretti) per contratti di appalto di servizi con interferenza.
- b) non inferiore alla somma di euro 1 milione per RCT per sinistro, per i contratti di appalto di servizi senza interferenza.

9.3 Tale polizza dovrà coprire perdite causate dal Fornitore, dai propri dipendenti o rappresentanti in conseguenza alle merci consegnate. BI potrà richiedere al Fornitore di fornire una adeguata conferma di copertura assicurativa da parte della compagnia di assicurazioni del Fornitore stesso. Il Fornitore fornirà tale prova di copertura assicurativa senza indugio su richiesta di BI. Il Fornitore dovrà altresì provvedere ai rinnovi della polizza nel corso del rapporto contrattuale, trasmettendo all'Acquirente copia dei rinnovi medesimi.

10. Diritto di audit

10.1 L'Acquirente potrà svolgere periodicamente per la durata dell'Ordine di Acquisto e per i tre anni successivi al termine dello stesso, audit anche finanziari e, ove applicabile, relativi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di verificarne i processi produttivi, i sistemi di qualità, la buona prassi amministrativa ed ogni altro dato che possa influire sulla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, concordando le date con il Fornitore, con preavviso di 5 gg. lavorativi, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti (compresi anche fatture, ricevute, contratti con terze parti, note spese, giustificativi etc.), anche presso le sedi del Fornitore, tramite il proprio personale ovvero consulenti a ciò espressamente incaricati. Il Fornitore si impegna a prestare piena ed incondizionata collaborazione, fornendo il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni richiesti, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale del Fornitore. Nel caso in cui, in seguito alle attività di verifica dovesse emergere che all'Acquirente sono stati addebitati dei costi eccedenti il valore effettivo degli stessi, il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente i suddetti costi entro 30 giorni dal ricevimento del report di audit.

10.2 Tutte le informazioni acquisite nel corso delle predette ispezioni ed audit saranno regolate dall'art. 5 delle presenti Condizioni.

11. Forza Maggiore

11.1 Le Parti non saranno responsabili, o considerate inadempienti, per il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali, dovuto a circostanze fuori dal ragionevole controllo di una o dell'altra parte, come ad esempio scioperi nazionali, incendi, esplosioni, alluvioni, terremoti o altre catastrofi naturali ("Forza Maggiore").

11.2 Il Fornitore, nel caso di ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, invierà notifica scritta all'Acquirente con una stima, quanto più precisa possibile, circa la durata degli effetti delle condizioni di Forza Maggiore. Poiché, tuttavia, durante il perdurare delle condizioni di Forza Maggiore l'Acquirente non avrà la possibilità di usufruire dei Servizi o dei Beni oggetto dell'accordo, l'Acquirente si riserva la facoltà di acquistare i Servizi o i Beni stessi da terzi.

12. Garanzie e Responsabilità

12.1 Il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente:

- (a) che i Servizi saranno prestati a regola d'arte esclusivamente da personale debitamente qualificato e preparato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale;
- (b) che i Beni forniti saranno altresì esenti da vizi e difetti, idonei all'uso, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (incluso il marchio CE), istruzioni e documenti di volta in volta necessari o previsti, e rispondenti a tutte le norme Italiane e Comunitarie applicabili agli stessi, senza eccezione alcuna;
- (c) i Beni forniti sono (i) commerciabili; (ii) esenti da difetti di materiale e di costruzione; (iii) per quanto riguarda le merci progettate dal Fornitore, esenti da difetti di progettazione; (iv) conformi a qualsiasi specifica, disegno e requisito prestazionale applicabile; (v) adatto allo scopo previsto; e (vi) esente da vincoli e restrizioni sulla titolarità;
- (d) che i Beni saranno conformi a tutti i termini e condizioni dell'Ordine d'Acquisto e agli standard di tecnologia generalmente accettati, alle relative disposizioni di legge e ai regolamenti e direttive delle autorità pubbliche, associazioni di categoria e professionali, compreso in materia di salute, sicurezza e ambiente.

12.2 Tutti i Beni costituiti da macchine, impianti, utensili od attrezzature si intendono forniti con la garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c., per un periodo non inferiore a 24 mesi, ove non diversamente previsto.

12.3 Il Fornitore fornisce altresì piena garanzia per evizione e rivendica ai sensi dell'Art. 1476, co 3, c.c.

12.4 La garanzia prestata dal Fornitore dovrà coprire anche le merci ed il lavoro di eventuali sub-appaltatori coinvolti.

12.5 In deroga a quanto previsto dalle norme di legge, il termine per la denuncia dei vizi e mancanza di qualità è di giorni 90 (novanta) dalla consegna, ovvero 15 (quindici) dalla scoperta del vizio o mancanza, se occulti.

12.6 Se almeno due consegne parziali riferite allo stesso Ordine di Acquisto dello stesso Fornitore risultano carenti/difettose, in tutto o in parte, BI potrà annullare l'intero Ordine di Acquisto.

12.7 Nel caso di vizi, difetti o difformità dalle specifiche concordate, dagli altri requisiti tecnici applicabili o di difformità ai sensi dell'art. 4.1, BI potrà, a sua discrezione, chiedere al Fornitore di

- (i) sostituire tempestivamente i Beni difettosi o, ove possibile, apportare tutte le modifiche e/o i rimedi necessari per eliminare i difetti, con costi e spese a carico del Fornitore; oppure
- (ii) rimborsargli il prezzo di acquisto già pagato entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei vizi o difetti, e ritirare i Prodotti difettosi entro il medesimo termine;
- (iii) ovvero, a seconda dei casi, prestare nuovamente i Servizi non conformi.

In ogni caso, e fermo restando ogni altro diritto e rimedio previsto ai sensi di legge o di contratto, BI avrà altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della consegna difettosa dei Beni (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali costi di spedizione, rilavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali, ispezioni e verifiche).

12.8 Ove richiesto da BI ai sensi del precedente art. 12.7, il Fornitore eliminerà i difetti o sostituirà i Beni difettosi con Beni nuovi e conformi oppure, a seconda dei casi, ripeterà i Servizi quanto prima e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla denuncia dei vizi/difetti o entro quel diverso termine concordato tra le Parti per iscritto. Nel caso in cui il Fornitore sia obbligato ad eliminare i difetti e/o effettuare successive consegne di merci sostitutive, l'eliminazione dei difetti, la consegna delle merci sostitutive e/o la rilavorazione faranno ripartire da zero il periodo di prescrizione. In casi che comportano la sostituzione di componenti/revamping, quanto sopra si applicherà alle parti sostituite.

12.9 Qualora il Fornitore non provveda tempestivamente ad eliminare eventuali vizi e/o difetti sui Beni difettosi o, a seconda dei casi, a ripetere i Servizi, dopo una richiesta in tal senso da parte di BI in conformità al precedente art. 12.8, BI potrà, per evitare maggiori danni, effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto, con addebito dei relativi costi al Fornitore. Al fine di evitare interruzioni della produzione, BI potrà eliminare difetti di entità minore senza prima consultare il Fornitore, e poi fatturare a quest'ultimo le spese sostenute a tal proposito, senza che ciò abbia alcun effetto sugli obblighi del Fornitore previsti dalla legge.

12.10 Resta inteso e convenuto tra le Parti che la mancata conformità dei Prodotti alle Specifiche o agli altri requisiti tecnici richiesti dalle norme di buona fabbricazione o da altre specifiche normative tecniche applicabili, come concordate o comunque applicabili, costituirà una mancanza di qualità ai sensi dell'Art. 1497 c.c.

12.11 Qualora BI contesti la fornitura per qualsiasi ragione, avrà il diritto di sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata dalle Parti, o dal Giudice, la fondatezza delle contestazioni.

12.12 Inoltre, e in ogni caso, BI potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle eventualmente dovute allo stesso per Beni o Servizi in virtù del Contratto.

13. Manleva

13.1 Il Fornitore dovrà tenere BI manlevata e indenne da ogni responsabilità verso terzi (inclusi i clienti dell'Acquirente) per danni derivanti dall'inosservanza, o dal mancato, parziale o ritardato adempimento da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, sub-appaltatori, fornitori e/o ausiliari, di qualsiasi obbligazione o garanzia derivante dal, o disposizione contenuta nel, Contratto.

13.2 In particolare, e tra l'altro, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni responsabilità verso terzi (inclusi i clienti dell'Acquirente) per danni derivanti

(i) dalla fornitura e consegna tardiva dei Beni, anche ove il ritardo sia la conseguenza di difetti, o mancanza di qualità, dei Prodotti consegnati o alla mancata conformità dei medesimi alle specifiche e/o ai requisiti tecnici richiesti dall'Acquirente. In tal caso, il Fornitore dovrà altresì sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali; e/o

(ii) da difetti, vizi, o mancanza di qualità dei Beni (forniti dal Fornitore), oppure dalla mancata conformità dei medesimi alle Specifiche di prodotto e/o ai requisiti tecnici concordati con BI e/o alle normative applicabili ai Prodotti per la loro natura o per l'uso al quale sono destinati o ai requisiti di cui all'art. 4.1.

14. Recesso, Sospensione e Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

14.1 L'Acquirente ha la facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione previo invio di una comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di raccomandata con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta), con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola.

14.2 Ciascuna Parte avrà, inoltre, il diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra con effetto immediato, qualora l'altra Parte sia soggetta a liquidazione, o nel caso in cui parte o tutti i suoi beni siano soggetti a cessione a favore dei creditori.

14.3 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di sospendere le consegne in caso di sciopero, serrata, incendio, incidente o interruzione dell'attività aziendale o della produzione dell'Acquirente che impedisca o ostacoli l'uso dei Beni o il godimento dei Servizi. In ciascuna delle suddette ipotesi il pagamento sarà posticipato al momento in cui sarà dato nuovamente corso alle consegne del Bene o alla prestazione dei Servizi.

14.4 La rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie pretese in caso di violazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni Generali o delle condizioni previste nell'Ordine d'Acquisto e/o della Documentazione Tecnica (ove presente), non dovrà intendersi come rinuncia sistematica anche nell'ipotesi di ulteriori violazioni dei termini e delle condizioni previste nei predetti documenti ovvero di altre disposizioni.

14.5 L'inadempimento totale o parziale delle obbligazioni previste a carico di una Parte dalle presenti Condizioni Generali comporterà il diritto dell'altra Parte di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., il cui termine non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni; e fermo restando il diritto dell'altra Parte al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivante dall'inadempimento, o dall'inesatto adempimento.

14.6 Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui l'Acquirente possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo all'Acquirente responsabilità di alcun genere, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto, o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, e nel caso:

(a) il Fornitore violi o non adempia:

- alle obbligazioni che riguardano la riservatezza come da art. 5;
- alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 17;
- alle obbligazioni previste nell'art. 10 Diritto di Audit;
- alle obbligazioni previste nell'art. 15.2 Cessione del Contratto – Cambio di Controllo;
- alle obbligazioni previste nell'art. 20 Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori

b) vengano instaurati nei confronti del Fornitore procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva.

15. Cessione del contratto – Cambio di Controllo

15.1 L'Acquirente avrà facoltà di cedere, senza che sia richiesto il consenso del Fornitore, in tutto o in parte, il Contratto, l'Ordine d'Acquisto e la Documentazione Tecnica, così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, a qualsiasi società appartenente al suo gruppo.

15.2 Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto, l'Ordine d'Acquisto e la Documentazione Tecnica, ivi inclusi i diritti, obblighi e crediti da essi derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

15.3 L'Acquirente potrà risolvere immediatamente il Contratto a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore ai sensi del paragrafo 14.6 nel caso di cambio di controllo del Fornitore o di cessione di ramo d'azienda del Fornitore nel cui ambito rientri anche il Contratto o nel caso di cessione non autorizzata ai sensi del precedente paragrafo 15.2.

16. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare le leggi applicabili relative alla protezione dei dati personali ed a trattare i dati personali dell'altra Parte e dei rispettivi dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto e/o degli Ordini di Acquisto ad esso relativi nel rispetto di tali normative. In particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo che i dati forniti nell'ambito del presente Contratto e/o degli Ordini d'Acquisto ad esso relativi vengano trattati per eseguire gli obblighi derivanti dal Contratto (art 6.1 b Regolamento EU 679/2016 GDPR). Il Fornitore può accedere in qualsiasi momento all'informativa sulla Privacy dei Business Partner di BI, disponibile e aggiornata al seguente link:

<https://www.boehringer-ingelheim.it/privacy/privacy/informativa-sulla-privacy-dei-business-partners-visitatori-rappresentanti-dei-media?>

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto e/o degli Ordini d'Acquisto ad esso relativi, il Fornitore trattasse, raccogliesse, elaborasse o utilizzasse dati personali per conto di BI ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679, il Fornitore sottoscriverà gli accordi che si riterranno necessari in base alla legge applicabile, in particolare nel caso di trasferimenti di dati a destinatari esterni all'Unione Europea. Questi accordi potranno includere (i) la nomina a Responsabile esterno del trattamento dati da parte di BI e/o (ii) Clausole contrattuali standard dell'Unione Europea per il trasferimento di dati personali ai responsabili del trattamento e/o (iii) qualsiasi altro accordo che le autorità competenti in materia di protezione dei dati personali abbiano dichiarato essere obbligatorio o accettabile per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali.

17. Normativa Export control e normativa anticorruzione

Il Fornitore dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list né di essere soggetto a controllo per il 50% o più da un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente l'Acquirente in caso di modifica di tale situazione.

Il Fornitore prende atto che i Beni/Servizi forniti all'Acquirente potrebbero essere soggetti a Restrizioni al commercio. Il Fornitore dovrà, in tal caso, rispettare tutte le Leggi, come definite al punto 2 sopra, stabilendo se i Beni/Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto sono soggetti a restrizioni e, in caso lo siano, identificando a quale specifico controllo/restrizione sul commercio i Beni/Servizi sono soggetti.

Prima di procedere ad una Transazione avente ad oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione, il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente le Restrizioni al commercio cui sono soggetti i Beni/Servizi, precisando in quale lista gli stessi sono presenti (per es. la lista U.S. Commerce Control List) e quale Restrizione al commercio si applica alla specifica Transazione che ha per oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione.

Il Fornitore si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria per effettuare la Transazione avente ad oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione.

Il Fornitore dovrà collaborare con l'Acquirente fornendo, su richiesta dello stesso, informazioni ed ogni altro tipo di assistenza necessaria per la classificazione del Bene/Servizio soggetto a restrizione (ad es. inclusione nella US Export Control List) e fornendo i documenti di esportazione, licenze di esportazione etc.

Il Fornitore dichiara e garantisce, anche per i propri dipendenti e subappaltatori, di agire nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di anti-corruzione, e nel rispetto dei codici professionali e industriali e che non offrirà o prometterà benefici o vantaggi di alcun tipo a qualsiasi soggetto o ente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a pubblici ufficiali, come di seguito definiti, in cambio di vantaggi di qualsiasi tipo diretti o indiretti. In particolare, il Fornitore non potrà offrire, promettere o effettuare pagamenti al fine di (i) ottenere o mantenere i requisiti richiesti per essere conformi alla normativa, (ii) effettuare qualsiasi tipo di attività tra cui transazioni commerciali di cui BI sia parte. Il Fornitore non potrà richiedere, accettare o ricevere per sé o per un terzo alcun pagamento, beneficio o vantaggio da qualsiasi persona fisica o giuridica in cambio di vantaggi nelle attività commerciali, nella fornitura di beni o altri servizi. In caso di dubbi su una particolare transazione il Fornitore dovrà chiedere parere e approvazione a BI.

Ai fini della presente clausola per "pubblico ufficiale" si intende qualsiasi funzionario o dipendente di un governo locale o estero o di un dipartimento o un'agenzia dello stesso o di un'organizzazione pubblica internazionale, così come le persone che agiscono in veste ufficiale in favore o per conto di tali governi, dipartimenti, agenzie o per conto o in nome di una organizzazione pubblica internazionale, o operatori sanitari che lavorano in istituzioni sanitarie pubbliche o accreditate. Independentemente dalla tipologia di transazione, il Fornitore non potrà cedere oggetti di valore ad un pubblico ufficiale.

Il Fornitore dovrà notificare a BI ogni sospetta violazione effettiva o potenziale di quanto previsto al paragrafo precedente. In caso di dubbio se una certa azione costituisca una violazione degli obblighi di cui sopra il Fornitore dovrà contattare BI e ritardare la decisione prima di intraprendere la suddetta azione.

18. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. In caso di controversia fra l'Acquirente e il Fornitore, il Foro di Milano avrà la competenza esclusiva.

19. Scindibilità delle disposizioni

Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali fosse o diventasse illegittima, invalida o inefficace ai sensi di una qualsiasi legge applicabile, tale disposizione, in quanto scindibile dalle restanti disposizioni, dovrà considerarsi omessa dalle presenti Condizioni Generali, e non pregiudicherà in alcun modo la validità o l'efficacia delle restanti disposizioni.

20. Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori

20.1. BI ha adottato un proprio Codice di Condotta (ex d.lgs 231/2001), di cui è possibile prendere visione sul sito web www.boehringer-ingelheim.it, che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Nel caso in cui anche il Fornitore abbia adottato un proprio codice di condotta lo invierà a BI o comunicherà dove lo stesso è reperibile.

Il Fornitore si impegna, nello svolgimento delle attività regolate dalle presenti Condizioni Generali, al rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal "Codice di Condotta" di BI.

20.2. BI ha altresì adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, di cui è possibile prendere visione sul sito www.boehringer-ingelheim.com/it/chi-siamo/il-purchasing/codice-di-condotta-dei-fornitori. Il Fornitore si impegna, nello svolgimento delle attività regolate dalle presenti Condizioni Generali, al rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal "Codice di Condotta dei Fornitori" di BI che si ispira ai seguenti principi di etica imprenditoriale e trasparenza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lotta alla corruzione e rifiuto diretto o indiretto di tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione; lotta alla corruzione fra privati e trasparenza nelle transazioni commerciali; lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata e lotta al terrorismo; tutela e protezione dell'ambiente; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; rispetto dei corretta concorrenza; protezione dei dati personali).

20.3. Ogni segnalazione relativa a tematiche di Compliance ed etica potrà essere inviata all'indirizzo email risk&compliancegmt.mil@boehringer-ingelheim.com.

Nel caso in cui il Fornitore osservi da parte dei collaboratori di BI dei comportamenti che costituiscano una violazione di norme di legge o deontologiche o delle norme e dei principi del Codice di Condotta potrà altresì segnalare tali comportamenti attraverso il canale di Whistleblowing di Boehringer Ingelheim denominato Speak-Up al quale è possibile accedere attraverso il sito web www.boehringer-ingelheim.it

20.4. Sia l'accettazione dell'Ordine di Acquisto dell'Acquirente da parte del Fornitore, con le modalità e all'indirizzo indicati nell'Ordine di Acquisto stesso, che qualunque altra modalità di accettazione dell'Ordine d'Acquisto, anche per fatti concludenti, quali ad esempio la spedizione dei Beni all'Acquirente, comportano implicitamente l'impegno del Fornitore a rispettare i principi e le regole del "Codice di Condotta" e del "Codice di Condotta dei Fornitori" di BI.

21. Farmacovigilanza

BI è tenuta per legge a monitorare tutte le segnalazioni circa la tollerabilità dei propri prodotti e a riportarle alle Autorità Sanitarie competenti. Al fine di consentire a BI di assolvere i propri obblighi di farmacovigilanza, il Fornitore dovrà segnalare tempestivamente (e comunemente entro 24 ore) al servizio di farmacovigilanza di BI qualsiasi evento avverso, incluse le situazioni speciali quali: off label, abuso, misuse, esposizione professionale, overdose, esposizione in gravidanza e mancanza di efficacia ed errore terapeutico, sospetta trasmissione di agenti infettivi, mancata validità dei tempi di attesa e problemi ambientali (così come definite nelle linee guida europee in vigore sulla farmacovigilanza - GVP Annex I e nelle linee guida europee in vigore sulla farmacovigilanza veterinaria EudraLex Volume 9B) concomitanti all'impiego di specialità medicinali di BI di cui venisse a conoscenza, nonché le informazioni di follow-up relative agli stessi. In caso fosse necessario BI previa richiesta da parte del Fornitore, fornirà l'elenco delle specialità medicinali e veterinarie di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

La comunicazione a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. dovrà essere effettuata da parte del Fornitore al seguente indirizzo e-mail: PV_local_Italy@boehringer-ingelheim.com, riportando almeno le seguenti informazioni:

- Dati del paziente (sesso e/o età o data di nascita e/o iniziali del paziente)
- Contatti del segnalante
- Evento/i avverso/i o situazione speciale
- Specialità medicinale di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (nome commerciale o principio attivo)

La comunicazione a Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. dovrà essere effettuata al seguente indirizzo e-mail: farmacovigilanza-AnimalHealth@boehringer-ingelheim.com, riportando almeno le seguenti informazioni:

- Contatti del segnalante
- Dati dell'animale (specie, razza, sesso, peso, età) o del paziente umano (sesso, età o data di nascita, iniziali del paziente)
- Evento/i avverso/i e/o situazione speciale
- Medicinale di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. (nome commerciale o principio attivo)

Il Fornitore assicura che il proprio personale verrà istruito, nei limiti applicabili, in accordo a quanto riportato nella presente clausola.

Condizioni Generali d'Acquisto di:
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Bidachem S.p.A.
Ultimo aggiornamento: gennaio 2023

La comunicazione a BI di tali informazioni non deve essere considerata sostitutiva a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di farmacovigilanza per la segnalazione di eventi avversi alle Autorità Sanitarie da parte di operatori sanitari (D.M. n. 143 del 23/06/2015 GU n. 143 del 23/06/2015 e D.Lgs. n. 193 del 06/04/2006).

22. Divieto di sfruttamento del rapporto di affari per scopi pubblicitari

Il Fornitore non potrà fare riferimento al proprio rapporto d'affari in essere con BI, in qualsiasi informativa o materiale pubblicitario, né utilizzare il nome, il logo aziendale o i marchi registrati di BI, per fini pubblicitari senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

23. Politica in materia di salute, sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità

Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso ed accettato integralmente i principi contenuti nella "Politica in materia di salute, sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità", disponibile sul sito www.boehringer-ingelheim.it, che contiene i principi fondamentali di salute, sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità e si applica a tutti i dipendenti delle società del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia.

24. Installazione e Collaudo

Qualora la fornitura di beni e/o servizi lo richieda e/o sia specificatamente indicato nell'Ordine d'Acquisto o come da intese scritte tra le Parti, il Fornitore garantisce sia l'installazione che il collaudo degli stessi. Tali servizi di installazione e collaudo dovranno avvenire in stretta osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul Lavoro, nonché attuando tutte le relative misure di tutela e adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie, ivi inclusa la movimentazione, se prevista.

In caso di beni soggetti a collaudo o verifica di regolare esecuzione, la Società procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi - in caso di beni, a seguito del montaggio/installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata del Fornitore. In caso di assenza dell'incaricato del Fornitore, il verbale di collaudo/regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo. L'incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla. In caso di rifiuto sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica di regolare esecuzione. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'Offerta/Ordine di Acquisto. In questi casi, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con la Società; seguirà nuova verifica della fornitura. I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo o a seguito di denuncia da parte della Società per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione del Fornitore per il ritiro per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, è facoltà della Società depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio del Fornitore.

Con l'emissione del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, si considera accettata la fornitura dei beni. Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura degli stessi beni.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni di cui ai seguenti punti: (Specifiche tecniche e rispetto delle procedure), (Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà (ove applicabile)), (Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi), (Termini di Pagamento), (Diritto di audit), (Forza Maggiore), (Garanzie e Responsabilità), (Manleva), (Recesso, Sospensione e Risoluzione, Clausola risolutiva espressa), (Legge applicabile e Foro competente) e (Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori).

Per tutti i rapporti contrattuali che nascono dagli acquisti di Beni mobili ovvero di Servizi (come su definiti) da parte della società Bidachem S.p.A. ed il sito produttivo di Noventa Padovana (singolarmente il "Sito"), in aggiunta a quanto sopra, si applicano le ulteriori sottoelencate Condizioni Generali:

Regolamento REACH

Se la sede legale del Fornitore si trova all'interno dell'Unione Europea o se il Fornitore è rappresentato all'interno dell'Unione Europea da un "Rappresentante Esclusivo" ("un'ER") ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento UE REACH 1907/2006, il quale è entrato in vigore il 1° Giugno 2007 ("Regolamento REACH"), per quanto riguarda le sostanze fornite al Sito, sostanze contenute nelle merci fornite al Sito o che vengono emesse da tali merci, il Fornitore e/o i suoi sub-appaltatori e/o sub-fornitori all'interno della catena di fornitura saranno obbligati ad eseguire la pre-registrazione, registrazione e/o autorizzazione ai sensi del Regolamento. A tal fine, il Fornitore garantisce che contatterà i Siti e richiederà informazioni in merito a quali applicazioni è tenuto a registrare per il Sito parallelamente alla propria registrazione. Il Fornitore farà riferimento al referente del Sito il quale è responsabile per questioni relative al Regolamento REACH. Nel caso in cui il Fornitore non si è pre-registrato/non ha registrato la sostanza in questione, si intende garantito che lo stesso abbia intrapreso misure per assicurarsi di venire informato senza indugio in merito a eventuali mancanze in termini della pre-registrazione, registrazione e/o autorizzazione per la sostanza e che, a sua volta, informerà il Sito senza indugio nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi mancanza in termini della pre-registrazione, registrazione e/o autorizzazione per la sostanza, al contempo astenendosi dal fornire altre merci al Sito che contengono o rilasciano tale sostanza. Laddove il Fornitore viola i propri obblighi in virtù della presente clausola, ciò darà diritto al Sito di risolvere il contratto e/o annullare l'ordine d'acquisto.

Metalli come potenziali sottoprodotti nelle sostanze fornite

Il Fornitore fornirà ai Siti tutte le informazioni relative alle sostanze fornite necessarie per la produzione di prodotti farmaceutici e chimici presso il Sito, al fine di conformarsi alle Linee Guida EMEA 4446/2000 [LINEE GUIDA SUI LIMITI DI SPECIFICA PER RESIDUI DEI CATALIZZATORI E REAGANTI METALLICI] e alla Farmacopea Statunitense, Capitolo 232 [Impurità degli Elementi — Limiti].

Norme di buona fabbricazione (GMP)

Nella misura in cui i prodotti ordinati dal Sito sono utilizzati per la produzione di farmaci e/o prodotti medici e/o cosmetici e/o alimentari, il Fornitore deve garantire la conformità con (ultima versione applicabile) dei "Requisiti in merito alla Qualità, Confezionamento e Trasporto di Principi Attivi ed Eccipienti per l'Industria Farmaceutica", specificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ogni consegna dovrà, ove possibile, provenire da un singolo lotto, i.e. costituire un'unità omogenea. Il numero di lotto deve essere indicato su ogni unità di confezionamento nonché sul documento di accompagnamento. Se la consegna è composta da due o più lotti dello stesso prodotto, in tal caso tutti i numeri di lotto dovranno essere indicati sulle unità di imballaggio e sul documento di accompagnamento.

In tutti i casi di processi di fabbricazione in continuo dove non è possibile tenere conto dei prodotti per lotto, il Fornitore deve garantire che la qualità sia conforme alle specifiche. Ogni unità di confezionamento deve essere etichettata in maniera permanente e chiara, indicando il nome del prodotto, il peso netto, la tara, il numero di lotto ed eventuali possibili rischi e informazioni relative all'immagazzinaggio.

Il Fornitore sarà responsabile per eventuali perdite e costi risultanti dalla mancata osservanza di tali regole. Il Fornitore è altresì responsabile del rispetto di tale regole da parte dei propri sub-appaltatori.

Se, a causa di qualsiasi mancata osservanza di tali regole, il Sito non è in grado di accettare le forniture, il Fornitore dovrà ritirare le merci consegnate entro 20 giorni dalla dichiarazione del Sito di non accettazione delle merci; durante tale periodo di tempo, il Sito immagazzinerà le merci con spese e rischio a carico del Fornitore. In tal caso, il Sito potrà verificare i contenuti e la condizione di tali forniture.

Modifiche ai prodotti e ai processi

Il Fornitore dovrà informare il Sito senza indugio, per iscritto e in anticipo, in merito ad eventuali cambiamenti ai prodotti e/o ai processi di fabbricazione o ai metodi di analisi. Il termine "Modifiche ai Prodotti" saranno intesi ad includere, ad esempio, modifiche rispetto alla qualità del prodotto, alla qualità e fonte delle materie prime, percorso di sintesi incluso le sostanze tipiche utilizzate, dimensione e tipo di linea di produzione, sito produttivo, aumenti significativi nella dimensione del lotto (eccedenti il 30 %) e l'outsourcing di fasi di produzione e/o attività di analisi.

Diritti sul prodotto del lavoro e relativa pubblicazione

Nel caso in cui le attività eseguite dal Fornitore ai sensi del Contratto diano luogo a know-how o materiale soggetti a protezione ai sensi delle norme in materia di proprietà intellettuale, il Fornitore trasferirà il diritto d'uso illimitato su tale know-how o materiale al Sito, a titolo gratuito, per l'utilizzo globale esclusivo del Sito.

Tutti i dati generati durante il corso della fornitura delle merci e qualsiasi prodotto del lavoro derivante da tale fornitura sono proprietà del Sito. Il Fornitore conferisce al Sito ogni diritto qualsivoglia di utilizzo in virtù della legge sul copyright, delle leggi sulla privacy individuale e delle leggi sui marchi registrati, nonché ogni altro diritto associato agli articoli di merci prodotti dal Fornitore, compreso tutti i diritti legali concepibili per quanto riguarda i disegni (disegni tecnici, bozze, concetti). Il Sito potrà esclusivamente sfruttare tali dati e prodotti del lavoro; i diritti del Sito a questo proposito non sono soggetti ad alcuna restrizione geografica o temporale.

Nel caso in cui invenzioni tutelabili dovessero derivare dalle opere eseguite dal Fornitore, quest'ultimo notificherà il Sito di ciò senza indugio. Laddove il Sito è interessato a rivendicare i diritti su tale invenzione, ne informerà immediatamente il Fornitore. Il Sito avrà il solo diritto, a proprio nome e a proprie spese (facendo riferimento all'inventore/inventori) di richiedere la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulla base dei diritti assegnati alla stessa, e avrà parimenti il solo diritto di utilizzare l'invenzione. Nella misura necessaria, il Fornitore fornirà supporto alla concessione e alla manutenzione di tali diritti di proprietà intellettuale fornendo le dichiarazioni eventualmente richieste dal Sito di volta in volta.

Il Fornitore garantisce che è il proprietario esclusivo dei diritti relativi agli articoli di proprietà forniti nell'esecuzione del Contratto, e di non avere effettuato alcuna disposizione in conflitto con tali trasferimenti di diritti al Sito. Il Fornitore dovrà completamente indennizzare e manlevare il Sito contro tutte le richieste presentate da terzi sulla base di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale o copyright a seguito della fornitura contrattuale delle merci effettuata dal Fornitore.

Proprietà dei materiali forniti dal Sito

Gli schemi, modelli, strumenti, pellicole, materiali, materie prime, etc. (collettivamente denominati 'Materiali Forniti dal Sito'), che sono stati forniti o prodotti dal Sito al fine di consentire al Fornitore di evadere l'Ordine di Acquisto, compreso la relativa documentazione, rimangono (se non diversamente concordato) di proprietà del Sito, anche nel caso in cui gli stessi rimangono in possesso del Fornitore. Tutte le spese di manutenzione riguardanti i Materiali Forniti dal Sito saranno a carico del Fornitore durante la vigenza del Contratto, e il Fornitore utilizzerà i Materiali Forniti dal Sito unicamente al fine di eseguire il Contratto per il Sito. Il Fornitore si impegna ad etichettare i Materiali Forniti dal Sito come "Proprietà di Boehringer Ingelheim Group", dovrà immagazzinarli correttamente e separatamente, trattarli e mantenerli con la dovuta cura e assicurarli contro la perdita, e non li rimuoverà dal luogo riferito nell'Ordine di Acquisto senza il preventivo consenso scritto del Sito. Su richiesta, il Fornitore dovrà consegnare al Sito senza indebito ritardo tali Materiali forniti dal Sito.

Proprietà dei documenti

Il Fornitore fornirà al Sito, in maniera puntuale e spontanea, tutti i tipi di documenti richiesti dal Sito per il proprio utilizzo, erezione, assemblaggio, lavorazione, funzionamento, assistenza, ispezione, manutenzione e riparazione delle merci contrattualmente definite. La versione più recente di standard e linee guida elencate dal Sito sarà applicabile in ogni caso.

Materiali di proprietà del Fornitore

Il Sito non si assumerà il rischio di perdita, danni o altro deterioramento dei materiali portati dal Fornitore o dal personale dello stesso presso la sede del Sito ai fini di assemblaggio, manutenzione, ispezione, etc.